SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 302**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 dicembre 1992, n. 492.

Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Trasferimenti)*», e i commi quarto e quinto sono abrogati.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 42-*bis (Traduzioni)*. — *1.* Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.

4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili».

2. Per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati si applica l'articolo 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Art. 3.

1. Nell'articolo 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, come modificato dall'articolo 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1.1.* L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 131 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 131-*bis (Liberazione dell'imputato prosciolto)*. — *1.* L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154-*bis*.».

2. Dopo l'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 154-*bis* (*Liberazione dell'imputato prosciolto*). — *1.* L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

2. L'imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.».

3. La direzione dell'istituto penitenziario comunica all'autorità giudiziaria, al momento dell'uscita dall'istituto per la traduzione presso la sede dell'ufficio giudiziario, se l'imputato è detenuto anche per altra causa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà». I commi quarto e quinto dell'art. 42 della sopracitata legge n. 354/75 così recitavano:

«4. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

5. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»:

«Art. 4 (*Organici*). — 1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella *A* allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il piano di assunzioni del personale risultante dalla tabella *B* allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella *A*, si provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge è assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'art. 5, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella *A* allegata alla presente legge anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'art. 5 è assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e con la gradualità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 20 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, come modificato dall'art. 50 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 20 (*Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione*). — 1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

1-*bis*. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

1.1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolare condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 425 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 425 (*Sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 477):

Presentato dall'on. MASTRANTUONO il 29 aprile 1992.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 giugno 1992, con pareri delle commissioni I, IV e IX.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'8, 30 luglio 1992.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 6 agosto 1992.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 9 settembre 1992, in un testo unificato con atto n. 499 (TRANTINO).

Senato della Repubblica (atto n. 611):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 22 settembre 1992, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 18 novembre 1992 e approvato il 2 dicembre 1992.

92G0532

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 493.

Interventi per la Torre di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per la Torre di Pisa

1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della Torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1992, un contributo di lire 3.000 milioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1992, si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento alla rubrica Ministero dei lavori pubblici: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale»;

b) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8100 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1992.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 279/1990 (Interventi urgenti per la Torre di Pisa) è il seguente: «Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Il D.L. n. 279/1990 è entrato in vigore il 5 ottobre 1990.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 624):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 18 settembre 1992.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 29 settembre 1992, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 28 ottobre 1992; 4 novembre 1992 e approvato il 19 novembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1938):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 3 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione il 10, 15 dicembre 1992 e approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 624/B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 18 dicembre 1992.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 18 dicembre 1992.

92G0542

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 1992, n. 494.

Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei «Centri autorizzati di assistenza fiscale»;

Visto il successivo comma 6 del citato art. 78, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il comma 7 dello stesso art. 78, il quale prevede che con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono stabilite, per le attività esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili, rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 15 ottobre 1992;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

COSTITUZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 1.

Costituzione dei centri di assistenza

1. I centri di assistenza fiscale previsti dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono costituiti con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 78 della predetta legge n. 413 del 1991. I soggetti di cui alla lettera *b)* del citato comma 1 devono essere stati riconosciuti di rilevanza nazionale, in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività, con decreto del Ministro delle finanze, emanato a seguito di domanda, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I centri di assistenza possono essere costituiti solo secondo i tipi di società di capitali; il capitale minimo, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo, non può essere inferiore a 100 milioni di lire.

3. Lo statuto delle società di cui al comma 2 deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività ed iscrizione all'albo

1. L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza fiscale, prevista dall'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è concessa con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a seguito di presentazione di apposita istanza, previa verifica:

a) della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dallo stesso art. 78 per la costituzione dei centri di assistenza;

b) dell'avvenuto deposito, presso l'ufficio della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze incaricato della tenuta dell'albo, di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. Prima dell'emanazione del decreto di autorizzazione, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, invita i centri di assistenza a:

a) dimostrare l'esistenza delle garanzie assicurative di cui all'art. 11;

b) depositare, presso l'ufficio della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, copia dei contratti-tipo di cui all'art. 7 nonché un elenco di almeno trecento utenti con i quali è stato stipulato il contratto di assistenza;

c) dimostrare il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile, dei requisiti di cui all'art. 78, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e della insussistenza nei suoi confronti di provvedimenti di cui alla lettera *c)* del successivo art. 9, comma 3, attestata nei modi ivi previsti.

3. Il decreto di autorizzazione può stabilire i limiti territoriali nell'ambito dei quali il centro di assistenza svolge l'attività.

4. Nella istanza di cui al comma 1 sono indicati la denominazione o ragione sociale ed il numero di codice fiscale e di partita IVA del centro di assistenza nonché i dati anagrafici del direttore tecnico responsabile e dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

5. I centri di assistenza che ottengono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono iscritti nell'«Albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese», istituito presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

6. Eventuali variazioni dei dati di cui ai commi 1 e 4, nonché la diminuzione del numero degli utenti al di sotto di trecento devono essere comunicate alla competente direzione centrale entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Entro trenta giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale devono essere inviati alla stessa direzione copia autentica del bilancio, unitamente alla certificazione di cui al comma 3, terzo periodo, dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché copia autentica delle delibere modificative dell'atto costitutivo e dello statuto. Il direttore tecnico responsabile è tenuto a comunicare, entro dieci giorni dalla delibera del consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, i provvedimenti di sospensione presi a suo carico successivamente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. La certificazione di cui al precedente comma deve contenere, con riguardo al periodo cui la stessa si riferisce, anche le seguenti informazioni da indicare su apposito modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze:

a) il numero delle dichiarazioni annuali predisposte e il numero dei visti di conformità apposti, suddivisi per modello;

b) il numero degli utenti per i quali sono state tenute ed eventualmente conservate le scritture contabili.

8. Il trasferimento delle quote o delle azioni, nei limiti di cui al comma 6 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991, può essere disposto, ove una delle parti contraenti sia una organizzazione territoriale o di categoria aderente alle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori autorizzate alla costituzione del Centro, solo ove sia stato richiesto il preventivo assenso della associazione nazionale delegante. Dell'assenso e del trasferimento deve essere data comunicazione entro trenta giorni all'ufficio incaricato della tenuta dell'albo.

9. È consentita la fusione solo tra società di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento e tra queste e le società aventi per oggetto l'elaborazione di dati contabili controllate dai soggetti indicati nel comma 1 dello stesso articolo. Ai soli fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, i soggetti che intendono effettuare la fusione devono ottenere il preventivo assenso alla stessa da parte della direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. In caso di assenso, il centro di assistenza risultante dalla fusione deve, ai sensi del precedente comma 6, effettuare le comunicazioni ed inviare la documentazione necessaria all'aggiornamento dell'albo.

Capo II

ATTIVITÀ DEI CENTRI

Art. 3.

Utenti dei centri di assistenza

1. L'attività di assistenza, limitatamente alla predisposizione della dichiarazione dei redditi e alla apposizione del visto di conformità di cui al successivo art. 4, può essere svolta anche a favore:

a) dei soci di società di persone, dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge partecipante all'azienda coniugale;

b) del coniuge dell'imprenditore individuale e dei coniugi dei soci di società di persone e dei collaboratori dell'impresa familiare che optino per la presentazione della dichiarazione congiunta.

Art. 4.

Attività svolta per conto degli utenti

1. Nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale i centri di assistenza predispongono le dichiarazioni annuali dei redditi, ivi comprese le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni cui gli utenti sono obbligati in qualità di sostituti d'imposta, quelle dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) e quelle dell'imposta sul valore aggiunto, nonché i relativi allegati e gli elenchi, prospetti e comunicazioni a cui sono obbligati gli utenti dei centri.

2. I centri di assistenza appongono nelle dichiarazioni, di cui al comma 1, da essi predisposte, il visto di conformità formale dei dati esposti nelle stesse mediante controllo della corrispondenza dei dati stessi:

a) al bilancio e alle scritture contabili delle imprese utenti di cui deve essere controllata l'esistenza nonché la regolarità ai sensi dell'art. 2219 del codice civile;

b) alla documentazione allegata alla dichiarazione stessa e a quella relativa ai versamenti effettuati;

c) alle disposizioni che disciplinano la deducibilità degli oneri dal reddito complessivo e la liquidazione dell'imposta.

3. I centri di assistenza effettuano gli adempimenti fiscali strettamente strumentali allo svolgimento della loro attività, ivi compresa l'effettuazione dei movimenti sul conto fiscale, previa idonea delega dell'utente.

4. La tenuta ed eventualmente la conservazione delle scritture contabili nonché il controllo della regolarità formale della documentazione contabile consegnata dagli utenti possono essere svolte solo se il centro di assistenza ha assunto verso l'utente l'impegno contrattuale di predisporre la dichiarazione e di apporre il visto di conformità.

5. Il centro di assistenza deve indicare nelle dichiarazioni che ha predisposto se ha tenuto anche le scritture contabili.

6. Le scritture contabili e le dichiarazioni possono essere redatte ed elaborate anche dallo stesso contribuente o da impresa, prescelta dal centro di assistenza, avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del centro di assistenza stesso, anche agli effetti del comma 7 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'affidamento ad impresa, da parte del centro di assistenza, della redazione e della elaborazione delle scritture contabili e delle dichiarazioni deve essere espressamente accettato dall'utente nel contratto di cui all'art. 7. L'esercizio del controllo e l'assunzione della responsabilità devono risultare da apposita clausola del contratto stipulato tra il centro di assistenza e l'impresa stessa ovvero tra il centro di assistenza e l'utente.

7. Il controllo avente ad oggetto la regolarità formale delle scritture contabili e la documentazione consegnata dagli utenti, riguarda:

a) la tenuta e l'eventuale conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

b) la tenuta e l'eventuale conservazione delle scritture contabili dei sostituti d'imposta;

c) le fatture, le bollette doganali nonché gli altri documenti di cui è prescritta l'annotazione nelle scritture di cui alla lettera *a)* del presente comma.

8. Particolari modalità e criteri per l'esecuzione, da parte del centro di assistenza, dei controlli di cui al comma 7, possono essere stabiliti dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, sentiti l'Ordine dei dottori commercialisti, il collegio dei ragionieri e periti commerciali e, per quanto di competenza, l'Ordine dei consulenti del lavoro, nonché le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.).

9. Indipendentemente dall'applicazione delle norme del codice civile relative alla risoluzione per inadempimento del contratto, il centro di assistenza rifiuta il visto di conformità in caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali da parte dell'utente, contestate allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro otto giorni dalla rilevazione di ciascuna di esse.

Art. 5.

Direttore tecnico responsabile

1. Alla direzione dei centri di assistenza è preposto un direttore tecnico responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale appone il visto di conformità di cui all'art. 4.

Art. 6.

Trasmissione delle dichiarazioni

1. I centri di assistenza inoltrano ai competenti uffici, in conformità delle disposizioni vigenti, le dichiarazioni e i relativi allegati nonché gli elenchi, prospetti e comunicazioni da essi predisposti. Le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche contengono comunque sempre anche la busta nella quale è inserita la scheda con cui i contribuenti operano la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni ed integrazioni e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le dichiarazioni e i documenti di cui al comma precedente sono trasmessi anche su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. I termini e le modalità di trasmissione sono stabiliti con i decreti del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli.

Art. 7.

Contratto-tipo

1. Nei contratti che i centri di assistenza stipulano con gli utenti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 78, comma 4, deve risultare l'assunzione dell'impegno da parte dell'utente di:

a) fornire al centro di assistenza dati completi e veritieri, nel rispetto, altresì, dei termini necessari per il regolare adempimento degli obblighi assunti dal centro di assistenza stesso;

b) collaborare con il centro di assistenza ai fini della regolare tenuta della contabilità e della predisposizione della dichiarazione;

c) consentire l'attività di controllo del centro di assistenza presso l'utente nei casi in cui questi provveda direttamente alla redazione ed elaborazione della contabilità.

2. Nel caso in cui il centro di assistenza intenda affidare, sotto la propria responsabilità, la redazione ed elaborazione della contabilità e della dichiarazione ad un'impresa avente per oggetto l'elaborazione dei dati contabili, il contratto deve contenere l'individuazione dell'impresa e la relativa accettazione dell'utente.

Capo III

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 8.

Revoca dell'autorizzazione - Sospensione cautelare

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, revoca l'autorizzazione di cui all'art. 2 nei casi in cui:

a) nello svolgimento dell'attività disciplinata dall'art. 4 vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria;

b) risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza;

c) sia accertato il venir meno di uno dei requisiti o condizioni di cui all'art. 2, commi 1, lettera *a)*, 2, lettere *a)* e *c)*, e 8, ovvero la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 8, ultimo periodo, dello stesso articolo;

d) i dati e gli elementi richiesti al centro di assistenza dall'Amministrazione finanziaria ai fini della determinazione dei coefficienti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente.

2. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta le violazioni o le inosservanze ed assegna al legale rappresentante del centro di assistenza il termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle predette osservazioni o memorie, il Ministro delle finanze, se non ritiene fondate le giustificazioni addotte, emana il decreto di revoca.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze contesta gli inadempimenti o le irregolarità al legale rappresentante del centro di assistenza e fissa un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale gli adempimenti omessi devono essere effettuati e le irregolarità rimosse. Qualora il centro di assistenza non provveda entro il termine assegnato, il Ministro delle finanze emana il decreto di revoca.

4. Se le violazioni o le inosservanze di cui al comma 2 del presente articolo presentano aspetti di particolare gravità, nelle more del procedimento di cui allo stesso comma, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può disporre immediatamente, sentito il legale rappresentante del centro di assistenza, la sospensione cautelare dell'attività di assistenza.

5. Nei decreti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo il Ministro delle finanze stabilisce le modalità e le garanzie per assicurare, nei confronti degli utenti dei centri di assistenza, il regolare svolgimento dell'attività relativa al periodo d'imposta in corso.

6. Se il numero degli utenti del centro di assistenza risulta inferiore a trecento, il Dipartimento delle entrate assegna allo stesso il termine massimo di un anno decorrente dalla data in cui tale circostanza si è verificata, decorso inutilmente il quale, il Ministro delle finanze provvede alla revoca dell'autorizzazione mediante decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Capo IV

ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI

Art. 9.

Disciplina dell'attività di assistenza svolta dai professionisti

1. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti possono svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente art. 3, su richiesta degli stessi ed alle medesime condizioni dei centri di assistenza, le attività di cui all'art. 4.

2. La stessa attività può essere svolta dai consulenti del lavoro per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro sostituti d'imposta.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che intendono prestare la propria assistenza professionale apponendo anche il visto di conformità, devono preliminarmente:

a) comunicare alla direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, i dati anagrafici, il numero del codice fiscale e della partita IVA, il domicilio e gli altri luoghi in cui esercitano la propria attività professionale;

b) depositare presso lo stesso ufficio copia dei contratti-tipo di cui all'art. 7 e della polizza di assicurazione di cui all'art. 11;

c) presentare una apposita attestazione dell'ordine a cui appartengono da cui risulti che non sono stati adottati nei loro confronti provvedimenti di sospensione.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono inviare alla direzione centrale competente, entro trenta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, le informazioni di cui al comma 7 dell'art. 2.

5. Eventuali variazioni dei dati di cui al comma 3 devono essere comunicate alla competente direzione centrale entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Il professionista deve comunicare altresì alla stessa direzione centrale, entro dieci giorni dalla delibera dell'ordine professionale di appartenenza, i provvedimenti di sospensione e di cancellazione presi a suo carico successivamente al rilascio dell'attestazione di cui al comma 3, lettera *c)*.

6. In caso di constatata inosservanza delle disposizioni dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e di quelle del presente regolamento nonché in caso di gravi e ripetute violazioni commesse nell'esercizio delle attività esercitate dal professionista di cui all'art. 4 e di provvedimenti di sospensione comminati dall'Ordine, l'Amministrazione finanziaria assegna un termine non superiore a novanta giorni per rimuovere le irregolarità, decorso inutilmente il quale, il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dichiara, ai soli fini del controllo e della applicazione delle sanzioni, la non rilevanza dei visti di conformità apposti dal professionista successivamente alla pubblicazione del decreto.

7. Si applicano le disposizioni dell'art. 4, esclusi i commi 4, 8 e 9.

Capo V

POTERI DI VIGILANZA E GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 10.

Poteri di vigilanza

1. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre ispezioni, con le modalità e le condizioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici dei centri di assistenza e le imprese di cui al comma 6 dell'art. 4 per controllare l'osservanza delle disposizioni indicate nel comma 1 dell'art. 8. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un processo verbale sottoscritto dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione, dal rappresentante legale del centro di assistenza e dal direttore tecnico, ciascuno dei quali può farvi inserire le proprie osservazioni. Ha altresì facoltà di richiedere agli ordini professionali la comunicazione dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione presi a carico dei direttori tecnici appartenenti agli ordini stessi.

2. Qualora emergano elementi che giustificano l'assunzione di provvedimenti disciplinari, copia del processo verbale è inviata all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico.

Art. 11.

Garanzie assicurative

1. I centri di assistenza ed i professionisti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilità civile idonea a garantire il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate agli utenti che hanno diritto di rivalsa nei loro riguardi, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per gli errori formali ad essi stessi imputabili.

2. Gli istituti e le imprese di assicurazione presso i quali i centri di assistenza e i professionisti hanno stipulato la polizza assicurativa di cui al comma precedente devono portare a conoscenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli inadempimenti agli obblighi contrattuali che danno luogo al venir meno delle garanzie assicurative.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai centri di assistenza autorizzati entro il 31 dicembre 1992, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui al comma 1 dell'art. 1 o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che siano stati eseguiti, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni, i controlli di cui all'art. 4, comma 7.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1992
Registro n. 71 Finanze, foglio n. 114

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991, recante: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per

riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», come modificato dall'art. 10 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438:

«Art. 78. — 1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale i "Centri autorizzati di assistenza fiscale". I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno *cinque* anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale.

3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire. L'oggetto sociale dei centri non può prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito il centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'art. 8, secondo comma, n. 2), lettera *a)*, del medesimo decreto, o delle società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale o l'attività di sindaco in società di capitali. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 10 per cento del capitale proprio nonché la devoluzione, in sede di scioglimento della società, degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalità della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al centro.

4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte: apporre il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma, nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i centri; *i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti di imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.*

5. Alla direzione dei centri è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale; il direttore appone il visto di conformità di cui al comma 4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente, se le irregolarità emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti indicati nel comma 4 hanno apposto il visto di conformità, le relative sanzioni amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.

6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso.

7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite, per le attività esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili, rispettivamente, al centro o ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico che abbia commesso irregolarità nell'apposizione del visto di conformità di cui al comma 4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le prestazioni corrispondenti a quelle dei centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per

ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta, e che non abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa. Tuttavia detti contribuenti, quando ne ricorrano le condizioni, possono presentare il certificato sostitutivo della dichiarazione, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517.

10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47; comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.

11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'art. 12 dello stesso testo unico.

12. Non possono in ogni caso avvalersi della facoltà di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali.

13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:

a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10;

b) di controllarne la regolarità formale;

c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;

d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;

e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10.

13-bis. Il sostituto d'imposta può assolvere gli obblighi di cui al comma 13 mediante convenzione con un centro autorizzato di assistenza fiscale di cuio alle lettere a) *e* b) *del comma 1 del presente articolo; tale centro garantisce ai lavoratori dipendenti di avvalersi delle facoltà, alle medesime condizioni, di cui al presente articolo.*

14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti.

• 15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo e adempiuti gli obblighi indicati nell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione prevista dall'art. 7 dello stesso decreto anche gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità debbono presentare la dichiarazione di cui al predetto art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, mediante l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'Amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10.

16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15 del presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione, aumentata a L. 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di L. 5.000 per ciascun lavoratore dipendente.

17. Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria emergano irregolarità relative agli adempimenti previsti per il sostituto d'imposta dal comma 10 al comma 16 del presente articolo si applica la pena pecuniaria da una a due volte la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione di cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal comma 10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sarà previsto che le disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente articolo abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

19. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro, due dal Ministero delle finanze e due dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria e un esperto del sistema informativo dell'INPS per definire i tempi e le modalità organizzative per dare attuazione per i dipendenti pubblici e pensionati alle disposizioni dal comma 10 al comma 24 del presente articolo.

20. Possono essere costituiti i centri di assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno o più sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire.

21. I centri possono svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta, al controllo ed alla conservazione delle apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517; all'elaborazione e all'invio all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dall'Amministrazione stessa,

delle dichiarazioni dei redditi; all'invio all'Amministrazione finanziaria delle suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione al contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'art. 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

22. Per l'attività di cui al comma 21 ed a seguito della comunicazione ivi prevista, ai centri di assistenza di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione: tale compenso viene erogato direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi interessati, sulla base del costo medio di gestione rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei sostituti di dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel biennio successivo. Il primo dei decreti verrà emanato entro il 31 dicembre 1993.

23. Per il caso in cui, in sede di controllo delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, emergano irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, il centro e l'utente sono responsabili in solido per il maggior tributo dovuto e le connesse sanzioni vengono irrogate nei confronti del centro. L'Amministrazione finanziaria è tenuta ad escutere in via prioritaria il centro al quale compete il diritto di rivalsa sull'utente nei limiti della maggiore imposta richiesta. Si applicano le sanzioni di cui al comma 17.

24. Con riferimento a quanto previsto dal comma 20 al comma 23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8.

25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblcia 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali.

26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nell'acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera *a)* del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

32. I concessionari del servizio della riscossione debbono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera *b)* del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.

34. La misura dei compensi per l'erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

36. Il comma 3-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.

38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento «Istituzione dei Centri di assitenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati:

1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;

c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dal presente articolo.

40. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 4:

— L'art. 14 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché diposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) aggiunge, fra l'altro, un comma all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel quale è previsto che le dichiarazioni dei redditi sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche possano essere integrate, con applicazione di soprattasse in misura ridotta, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati inviti e richieste da parte degli uffici delle imposte.

— Si riporta il testo dell'art. 2219 del codice civile:

«Art. 2219 *(Tenuta della contabilità)*. — Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili».

— Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 5:

- Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 47 della legge n. 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) è il seguente:

«Art. 47. — Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascuno anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio

del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica».

— La legge n. 516/1988 reca: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno».

— La legge n. 517/1988 reca: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le assemblee di Dio in Italia».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 11 del D.L n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), come modificato dall'art. 6 della legge n. 413/1991, è il seguente:

«Art. 11. — 1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attività.

2. *L'ammontare calcolato a norma del comma 1 è assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume d'affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'art. 16, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.*

3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonché ad enti e istituti, ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da 1 a 12 milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attività esercitata.

5. *Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale *entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione.*

5-*bis*. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovrà individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticità sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attività di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dall'art. 6 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, e dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è il seguente:

«Art. 52 (*Accessi, ispezioni e verifiche*). Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. *In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.*

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili *e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale.*

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurre o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo

di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'intero art. 78 della legge n. 413/1991 si veda in nota al titolo.

92G0469

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 novembre 1992.

Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, con il quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, con il quale furono approvate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, con il quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970 con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale n. 85002 del 24 settembre 1991, con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché alle tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1992;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Decreta:

Per l'anno 1993, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, I.V.A. compresa, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni rigo o frazione di rigo di scrittura su carta legale	L.	12.540
abbonamento annuo	»	251.000
abbonamento semestrale	»	167.000
vendita fascicolo, per ciascun sedicesimo o frazione	»	1.500

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

p. *Il Ministro del tesoro*
BRUNO

p. *Il Ministro dell'interno*
LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 384

92A6068

DECRETO 7 dicembre 1992.

Approvazione, per l'anno 1993, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 2077702 in data 3 novembre 1992 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1993, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera n. 72/2 del 20 novembre 1992 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1993, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Annata 1993 (edizione unica con volumi rilegati):

abbonamento annuale	L.	251.000
abbonamento annuale per le regioni, province e comuni	»	230.000
ciascun volume	»	27.200

Annate arretrate:

brossura (disponibilità fino al 1987)	L.	185.000
rilegata	»	251.000
ciascun volume arretrato in brossura	»	16.000
ciascun volume arretrato rilegato	»	24.050
fascicoli arretrati fino al 1973, per ciascun fascicolo	»	12.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 382

92A6069

DECRETO 7 dicembre 1992.

Approvazione, per l'anno 1993, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, che il suddetto Istituto assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il provvedimento n. 2077701 in data 3 novembre 1992, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1993, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale,* parte I e parte II, dei supplementi straordinari Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali;

Vista la lettera n. 72/2 del 20 novembre 1992 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1993, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale,* parte I e parte II, dei supplementi straordinari Bollettino delle estrazioni e Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le seguenti tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Gazzetta Ufficiale, parte I:

Tipo *A* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

annuale	L.	345.000
semestrale	»	188.000

Tipo *B* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale	L.	63.000
semestrale	»	44.000

Tipo *C* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale	L.	193.000
semestrale	»	105.000

Tipo *D* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	63.000
semestrale	»	44.000

Tipo *E* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L.	193.000
semestrale	»	105.000

Tipo *F* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale	L.	664.000
semestrale	»	366.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciale I-II-III, ogni sedici pagine o frazione	»	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»	»	2.550
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione	»	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione	»	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo «indici mensili», ogni sedici pagine o frazione	»	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»:

abbonamento annuale	L.	120.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	»	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

abbonamento annuale . . . . L. 78.000
prezzo di vendita di un fascicolo . » 7.350

Gazzetta Ufficiale, parte II:

abbonamento annuale . . . . L. 325.000
abbonamento semestrale . . . . » 198.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione . . . . » 1.450

Inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe) . . . . . L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo » 33.000

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe) . . . . . L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo » 13.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 383

92A6070

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 dicembre 1992.

Estensione delle competenze attribuite alla sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi dei formaggi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio, fra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale;

Rilevata la necessità di estendere al latte la competenza della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, sottocommissione «formaggi», di cui all'art. 1, punto 9, del decreto 11 febbraio 1981 e successive modificazioni, al fine del controllo in ordine alle sofisticazioni agro-alimentari e della tutela economica del citato prodotto agricolo;

Decreta:

Alla sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi dei «formaggi», di cui all'art. 1, punto 9, del decreto 11 febbraio 1981, citato nelle premesse, è attribuito anche l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi del prodotto agricolo latte, al fine di verificarne la genuinità sotto il profilo della repressione delle frodi agro-alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6051

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 10 dicembre 1992.

Proroga del termine, limitatamente all'anno scolastico 1993-94, in materia di modificazioni e/o integrazioni alla disciplina dell'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127, e in particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilità di introdurre modifiche e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modifiche al fine di rendere più efficace la gestione dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap;

Considerata la complessità e la rilevanza di modifiche che richiedono ulteriori e più specifici approfondimenti;

Ordina:

Art. 1.

Limitatamente all'anno scolastico 1993-94, il termine previsto dall'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilità di introdurre modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 127/1991 citata in premessa, fissato al 10 dicembre del corrente anno, è prorogato al 10 gennaio 1993.

Roma, 10 dicembre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

92A6074

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 11 dicembre 1992.

Divieto dell'attività venatoria per alcune specie ornitiche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente curi la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente curi l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, il quale dispone che, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente, efficaci per un periodo non superiore a sei mesi;

Vista la direttiva n. 79/409 (CEE) del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che concerne le misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per le specie dell'allegato 1 della direttiva medesima;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, che concerne le misure di conservazione per le specie migratrici non comprese nell'allegato 1 della direttiva medesima;

Visto in particolare l'art. 5, lettera *a)*, relativo al divieto di uccisione di tutte le specie di cui all'art. 1 della direttiva medesima;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1, che consente la caccia solo nei confronti delle specie elencate nell'allegato II;

Visto in particlare l'art. 9, comma 1, che consente la possibilità di deroghe al divieto di uccisione solo in presenza di determinate e tassative condizioni;

Considerato che le seguenti specie: Francolino di monte (*Bonasa bonasia*), Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Peppola (*Fringilla montifringilla*) sono ricomprese tra quelle che godono di protezione ai sensi degli articoli 1, 4 e 5 della direttiva n. 79/409 (CEE) e che non sono inserite nell'elenco delle specie cacciabili allegato a detta direttiva;

Considerato che il Francolino di monte (*Bonasa bonasia*) presenta uno stato critico in tutte le popolazioni e la sua distribuzione è limitata al solo areale alpino;

Considerato che le specie ornitiche Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Peppola (*Fringilla montifringilla*) sono difficilmente distinguibili, in tempi e condizioni di sparo, da altre specie protette di passeriformi;

Considerato altresì che l'esclusione dall'elenco delle specie cacciabili dei piccoli uccelli canori (quali il Fringuello e la Peppola) costituisce una scelta di politica venatoria e di tutela ambientale conforme agli orientamenti prevalenti in sede comunitaria, internazionale e nazionale rivolti ad eliminare l'uccisione dell'avifauna minore;

Visto il parere espresso in data 25 settembre 1992 dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo cui, stante il mancato inserimento nell'allegato II della direttiva n. 79/409 (CEE), eventuali prelievi a carico delle specie sopracitate non possono configurarsi come atti generalizzati di caccia ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ma eventualmente solo come prelievo in deroga ai sensi dell'art. 9 della predetta direttiva; deroga che, tuttavia, presuppone, tra l'altro, la disponibilità di informazioni sufficientemente precise circa la distribuzione, la densità, la produttività, la fenologia e le rotte di migrazione di ciascuna specie in ciascuna area geografica interessata, attualmente non disponibili;

Considerato, pertanto, che si rende necessario disporre il temporaneo divieto di caccia alle specie in questione, onde evitare che, nelle more dell'eventuale adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al fine di escludere dall'elenco delle specie cacciabili, si verifichino gravissimi danni alle specie stesse e quindi all'ambiente;

Considerato, peraltro che, secondo la costante giurisprudenza sia della Corte costituzionale che dei giudici ordinari e amministrativi, le statuizioni delle direttive comunitarie, aventi — come quelle sopramenzionate — contenuto certo, categorico ed incondizionato, si applicano direttamente nel territorio dello Stato italiano, indipendentemente da ogni altra normativa interna eventualmente esistente in materia;

Ordina:

È vietata su tutto il territorio nazionale la caccia alle seguenti specie ornitiche:

Francolino di monte (*Bonasa bonasia*);
Fringuello (*Fringilla coelebs*);
Peppola (*Fringilla montifringilla*),

fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e, comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà immediatamente eseguibile.

Roma, 11 dicembre 1992

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A6120

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 3 luglio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 10 aprile 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22 *(Insegnamenti della facoltà).*

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto il seguente:

61) diritto regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 3 luglio 1992

Il rettore: CRESCENTI

92A6035

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione avv. Pietro Riccio», in Cagliari

Con decreto ministeriale 12 novembre 1992 è stato concesso il riconoscimento giuridico alla «Fondazione avv. Pietro Riccio», con sede in Cagliari, piazza della Repubblica n. 27.

92A6045

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati il 29 maggio 1991 dalla Base U.S. Naval Air Station di Sigonella (Catania), in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 21 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 settembre 1991 dalla Base U.S. Naval Air Station - Department of the Navy di Sigonella (Catania) in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 gennaio 1991 dalla Base U.S.A.F., di San Vito dei Normanni (Brindisi), Army e Air Force Exchange Service e Department of the Air Force, in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 luglio 1992 dalla Base AAFES - USA Nato di Livorno, in conseguenza del provvedimento di ristrutturazione dell'organismo medesimo, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 31 dicembre 1992.

92A6048

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992 il dott. Giorgio Betti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Patty S.r.l.», con sede in Monza (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 20 gennaio 1992 in sostituzione del dott. Brucoli Antonio che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992 il dott. Mario Scialpi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centrale cantine coop. di Puglia, Lucania e Molise», con sede in Bari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 26 luglio 1988 in sostituzione della sig.ra Michelangela Tedesco, dimissionaria.

92A6058

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società editrice «Il Messaggero» S.p.a., con sede legale in Roma e unità in Roma (via del Tritone, via Castrense, via Urbana, via R.R. Garibaldi) e in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), che versino nelle ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Spada di Ciampino (Roma) che versino nelle ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo nel periodo dal 16 ottobre 1991 al 9 marzo 1992.

Il beneficio del trattamento di pensionamento anticipato disposto dal precedente comma è stato prolungato al 15 aprile 1992, con esclusione dei giornalisti professionisti.

92A6047

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Freetown (Sierra Leone)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

L'ambasciata d'Italia in Freetown (Sierra Leone) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1992
Registro n. 16 Esteri, foglio n. 121

92A6043

Limitazione delle funzioni consolari alla titolare dell'ufficio consolare onorario in Gibuti

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Roberta Bassi, console generale onorario in Gibuti, con circoscrizione territoriale comprendente l'intera Repubblica di Gibuti, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Sana'a degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Sana'a delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Sana'a dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Sana'a degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Sana'a;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, dandone tempestiva comunicazione all'ambasciata d'Italia in Sana'a;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Sana'a;

h) operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e partenza di navi nazionali;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autentiche delle firme, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

92A6057

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 23 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 23 dicembre 1992

Dollaro USA	1426,92
ECU	1750,83
Marco tedesco	896,31
Franco francese	262,69
Lira sterlina	2186,75
Fiorino olandese	796,81
Franco belga	43,59
Peseta spagnola	12,615
Corona danese	232,11
Lira irlandese	2369,12
Dracma greca	6,763
Escudo portoghese	9,937
Dollaro canadese	1131,58
Yen giapponese	11,524
Franco svizzero	991,95
Scellino austriaco	127,39
Corona norvegese	209,90
Corona svedese	202,44
Marco finlandese	271,90
Dollaro australiano	983,86

AVVERTENZA:

Si comunica che non potendo il 24 ed il 31 dicembre p.v. aver luogo la concertazione fra le banche centrali, per dette giornate dovrà farsi riferimento alle quotazioni rilevate rispettivamente il 23, ed il 30 dicembre 1992.

92A6138

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante: «Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992).

All'art. 1, comma 3, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 3, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... danni subiti dalle infrastrutture *varie*, ...», si legga: «... danni subiti dalle infrastrutture *viarie*, ...».

92A6136

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 5 agosto 1992 concernente la proroga della convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industriale fiammiferi. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 10 ottobre 1992)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'art. 20, comma 1, dove è scritto: «... la sospensione dello smercio se giudicato di qualità idonea al consumo.», leggasi: «... la sospensione dello smercio se giudicato di qualità *non* idonea al consumo.».

92A6082

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F.
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA
AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S n c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200